

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO

Piazza Villamarina 1, Santa Teresa Gallura (SS) 07028

TEL. 0789 740900 | FAX 0789 754794 | [info@comunesantateresagallura.it](mailto:info@comunesantateresagallura.it)

SETTORE OPERE PUBBLICHE, DEMANIO, PATRIMONIO, AMBIENTE E INFORMATICA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

Ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 36/2023

Corretto e integrato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 209/2024

(Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici - G. U. n. 305 del 31 dicembre 2024)

Approvato con Deliberazione della G.C. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# CAPO I

**Principi** **generali** Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell’incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell’incentivo Art. 6 - Centrali di committenza

Art. 7 - Quota del 20 per cento

# CAPO II

**Incentivo** **per** **lavori**

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

# CAPO III

**Incentivo** **per** **acquisizione** **di** **servizi** **e** **forniture**

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

# CAPO IV

**Norme** **comuni**

Art. 13 - Principi in materia di valutazione Art. 14 - Attività articolate e singole

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 16 - Riduzione dell’incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi Art. 17 - Liquidazione dell’incentivo

Art. 18 - Informazione Art.19 - Validità

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nella G.U. 31 marzo 2023, n. 77 (*integrato e corretto con D.Lgs. 209/2024 - Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici – G. U. n. 305 del 31 dicembre 2024*), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture che hanno avuto avvio a far data dal 1° luglio 2023. All’interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come “Codice”.

# CAPO I

**Principi** **generali**

**Art.** **1**

**Procedure** **di** **affidamento** **–** **Oneri** **per** **le** **attività** **tecniche**

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all’art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall’art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell’incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture **solo** **nel** **caso** **in** **cui** **sia** **nominato** **il** **direttore** **dell’esecuzione.**
2. La misura complessiva dell’incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L’importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
   1. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all’art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell’art. 3, per una quota dell’80%;
   2. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell’intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all’applicazione degli incentivi di cui all’art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

**Art.** **2** **Destinatari**

1. La quota dell’80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura, è destinata ad incentivare l’attività dei soggetti (dal personale dell’ente), che svolgono le attività tecniche indicate nell’allegato I.10 al Codice e per le finalità indicate al comma 5.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
   * responsabile unico del progetto - RUP;
   * soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
   * collaboratori all’attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento;
   * redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
   * redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
   * redazione del progetto esecutivo;
   * coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
   * verifica del progetto ai fini della sua validazione;
   * predisposizione dei documenti di gara;
   * direzione dei lavori;
   * ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
   * coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
   * direzione dell’esecuzione;
   * collaboratori del direttore dell’esecuzione;
   * coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
   * collaudo tecnico-amministrativo;
   * regolare esecuzione;
   * verifica di conformità;
   * collaudo statico;
   * i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Nel caso in cui l’allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall’art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

**Art.** **3**

**Gruppo** **di** **lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione l’Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o “gruppo di lavoro” destinatario dell’incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno del personale assegnato, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell’incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del proprio personale, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. Il personale indicato nel provvedimento assume la responsabilità diretta e individuale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 17.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l’incarico è tenuto ad accertare l’insussistenza delle citate situazioni.

**Art.** **4**

**Limite** **soggettivo** **dell’incentivo**

1. L’incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima. Nel caso in cui l’amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L’incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

**Art.** **5**

**Esclusione** **dalla** **disciplina** **dell’incentivo**

1. Sono esclusi dall’incentivazione di cui al presente Regolamento:
   1. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
   2. i lavori per i quali non sia richiesto un progetto e un CUP;
   3. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000;
   4. i contratti esclusi dall’applicazione del Codice a termini dell’art. 56.
   5. i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell’amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dal proprio personale. In tal caso l’incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

**Art.** **6**

**Centrali** **di** **committenza**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 50 % di quanto previsto per le singole fasi delle procedure dal presente Regolamento, e in ogni caso di una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell’incentivo.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale, che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all’art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell’Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

**Art.** **7**

**Quota** **del** **20** **per** **cento**

1. La quota di cui all’art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
   * la quota parte dell’incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all’art. 4, c. 1;
   * la quota parte dell’incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente/responsabile di cui all’art. 16;
   * la quota parte di prestazioni non svolte dal personale in quanto affidate a personale esterno all’ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell’ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell’Ente, all’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
   * la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
   * l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
   * l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell’Ente, per:
   * attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
   * la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
   * la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

**CAPO II**

**Incentivo per lavori**

**Art.** **8**

**Graduazione** **della** **misura** **incentivante**

La percentuale massima indicata dall’art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell’opera da realizzare:

|  |  |
| --- | --- |
| OPERE | |
| Fino a euro 2.000.000 | percentuale del 2% |
| da euro 2.000.001 a soglia di rilevanza europea | percentuale del 1,8% |
| importo superiore alla soglia di rilevanza europea | percentuale del 1,7% |

**Art.** **9**

**Disciplina** **delle** **varianti**

Le varianti conformi all’art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base della procedura; l’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell’art. 120, c. 13, del Codice.

**Art.** **10**

**Coefficienti** **di** **ripartizione** **dell’incentivo** **all’interno** **del** **gruppo** **di** **lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti ai diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

|  |  |
| --- | --- |
| Attività tecnica | Percentuale |
| Responsabile unico del progetto e collaboratori | 35-65 |
| Programmazione della spesa per investimenti | 2 |
| Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali | 2-0 |
| Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica | 7-0 |
| Redazione del progetto esecutivo | 9-0 |
| Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione | 2-0 |
| Verifica del progetto ai fini della sua validazione | 3-5 |
| Predisposizione dei documenti di gara | 5-9 |
| Responsabilità fase di gara | 5-9 |
| Direzione dei lavori e suoi collaboratori | 15-0 |
| Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione | 5-0 |
| Collaudo / Regolare esecuzione | 10 |
| TOTALE | 100% |

1. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi eventuali collaboratori previamente individuati nell’ambito del gruppo di lavoro.

# CAPO III

**Incentivo** **per** **servizi** **e** **forniture**

**Art.** **11**

**Graduazione** **della** **misura** **incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall’art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

|  |  |
| --- | --- |
| Servizi e forniture | |
| Fino a euro 1.000.000,00 | percentuale del 2% |
| da euro 1.000.001,00 e fino a 2.500.000,00 | Percentuale del 1,90% |
| da euro 2.500.001,00 e fino a 5.000.000,00 | percentuale del 1,8% |
| da 5.000.000,00 | percentuale del 1,7% |

1. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell’esecuzione.

**Art.** **12**

**Coefficienti** **di** **ripartizione** **dell’incentivo** **all’interno** **del** **gruppo** **di** **lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

|  |  |
| --- | --- |
| Attività tecnica | Percentuale |
| Responsabile unico del progetto | 30 |
| Programmazione della spesa per investimenti | 2 |
| Redazione del progetto | 5 |
| Responsabilità e predisposizione dei documenti di gara | 20 |
| Direzione dell’esecuzione e gruppo di supporto | 40 |
| Collaudo tecnico-amministrativo/ Regolare esecuzione | 3 |
| TOTALE | 100% |

1. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi eventuali collaboratori previamente individuati nell’ambito del gruppo di lavoro.

**CAPO IV**

**Norme comuni**

**Art. 13**

**Principi in materia di valutazione**

1. L’incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini dell’attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
   * + del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
     + della completezza e della conformità dell’attività svolta rispetto a quanto assegnato;
     + della competenza e professionalità dimostrate;
     + della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l’economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. La determinazione della corresponsione dell’incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicati nella scheda di cui al successivo art. 17.
3. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall’incentivazione.
4. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e all’OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

**Art.** **14**

**Attività** **articolate** **e** **singole**

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all’interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l’attività specifica, l’intera quota dell’incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell’attività.

**Art.** **15**

**Assegnazioni** **coincidenti** **di** **più** **attività**

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell’incentivo, si sommano le relative percentuali.

**Art.** **16**

**Riduzione** **dell’incentivo** **in** **caso** **di** **incrementi** **dei** **costi** **o** **dei** **tempi** **di** **esecuzione**

1. Qualora durante le procedure per l’affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, l’incentivo al personale incaricato di tale fase è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di progettazione e/o di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall’articolo 120, comma 1, del Codice, l’incentivo riferito alla fase di progettazione, alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell’opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto, e l’aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall’articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori o al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all’ufficio della Direzione dei lavori ed al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l’affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, l’incentivo al personale incaricato di tale fase è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di progettazione e/o di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all’esercizio delle attività, l’incentivo, riferito alla fase di progettazione, della direzione dell’esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipologia incremento | Misura dell'incremento | Riduzione incentivo |
| Tempi di esecuzione | Entro il 20% del tempo  contrattuale | 10% |
| Dal 21% al 40% del tempo  contrattuale | 30% |
| Oltre il 40% del tempo  contrattuale | 50% |
| Costi di realizzazione | Entro il 20% dell'importo  contrattuale | 20% |
| Dal 21% al 40% dell'importo  contrattuale | 40% |
| Oltre il 40% dell'importo  contrattuale | 60% |

**Art.** **17** **Liquidazione** **dell’incentivo**

1. L’incentivo è corrisposto dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta ed attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo.
2. L’incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima. L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perché prive dell’attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda che, per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contiene almeno:
   * + - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
       - la percentuale realizzata nell’anno di competenza;
       - i tempi previsti e i tempi effettivi;
       - l’indicazione dell’importo dell’incentivo da liquidare. La scheda è controfirmata dal personale interessato.

**Art.** **18**

**Informazione**

1. Il Servizio Personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata e anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

**Art.19** **Validità**

Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti avviati in regime di validità del D.Lgs. 36/2023, ossia a far data dal 1° luglio 2023.